

vazzi, Canevari ed altri, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 12.

« Le quote cedute in proprietà non possono, tranne il caso di donazione a favore di eredi legittimi, essere alienate prima che sia stato riconosciuto il completamento della trasformazione agraria dei terreni. I contratti stipulati in contravvenzione di tale divieto sono nulli di diritto.

« Le concessioni in enfiteusi o in godimento sono sottoposte alle condizioni indicate negli articoli 23 e 24. Tanto le alienazioni, quanto le concessioni anzidette, godranno delle esenzioni e delle agevolanze di cui all'articolo 51 ».

Anche di questo articolo l'onorevole Giavazzi, e gli onorevoli Canevari, Mazzoni, Bosi e Piemonte, propongono la soppressione.

Gli onorevoli Nobili, Tassinari, Giacometti, Ercolani, Tiraboschi, Bussi, Assenato, Zanardi, Cagnoni, Lazzari e Musatti propongono il seguente emendamento sostitutivo:

« Le quote cedute in proprietà non possono, tranne il caso di trasferimento a favore di eredi legittimi, essere comunque alienate senza il consenso dell'Istituto nazionale della colonizzazione interna, a favore del quale sarà trascritto analogo vincolo a tutti gli effetti dell'articolo 1942 Codice civile.

« Il consenso all'alienazione non potrà essere negato quando l'Istituto riconosca completata la trasformazione agraria.

« In caso di alienazione, l'Istituto avrà diritto di prelazione; e potrà esercitarlo sia direttamente sia per mezzo di alcuno degli enti di cui all'articolo 6 ».

L'onorevole Giavazzi mantiene il suo emendamento ?

GIAVAZZI. Lo mantengo !

PRESIDENTE. L'onorevole Canevari ?

CANEVARI. Lo mantengo. Mi sembra che dopo aver soppresso l'articolo 11-bis debba anche esser soppresso l'articolo 12.

PRESIDENTE. L'onorevole Nobili mantiene il suo emendamento ?

NOBILI. Onorevole Presidente, potrei esser d'accordo con i colleghi che propongono la soppressione dell'articolo 12, e quindi crederei di rinviare la discussione del mio emendamento all'articolo 37, dove si parla dell'istituzione dell'Istituto nazionale.

Con questa intesa, consento alla soppressione dell'articolo 12.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore vuol dare il suo avviso ?

DRAGO, *relatore*. Credo che sia materia di regolamento. La soppressione originariamente fu proposta perchè si era creduto che il famoso articolo 10, di cui si è discusso ieri, avesse compreso queste disposizioni.

PRESIDENTE. Lo dichiarò ieri l'onorevole Giavazzi.

DRAGO, *relatore*. La verità è che l'articolo 10 dispose solo per due dei sei enti; ora si dovrebbero ripetere le disposizioni per le subconcessioni.

Se si vuole rimandare questa al regolamento, da parte mia non ho nessuna difficoltà.

VALENTINI ETTORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINI ETTORE. Non mi pare che questa sia materia di regolamento. Se ieri abbiamo stabilito che gli istituti e le società non possono vendere i terreni loro ceduti se prima non avranno compiuto la bonifica o la trasformazione agraria, lo stesso principio dovrebbe valere per le altre concessioni.

Il collega Nobili ed altri avevano dato forma concreta a questo principio, determinando il consenso dell'Istituto nazionale per l'alienazione, e garantendo l'Istituto nazionale per quel prezzo che non era stato pagato o era stato dato dall'Istituto stesso in cartelle a cui corrispondono delle obbligazioni da pagare.

Se noi sopprimiamo interamente l'articolo della Commissione e non accettiamo quello chiaro e preciso dell'onorevole Nobili, che cosa rimane ? Un rinvio al regolamento. Ora il regolamento non può contenere tutta questa materia !

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Nobili aveva proposto di rinviare il suo emendamento all'articolo 37.

L'onorevole relatore ha facoltà di dare il suo avviso.

DRAGO, *relatore*. Devo una volta e per tutte chiarire questa disposizione.

Qui si è creato una grande confusione. Le concessioni dei terreni sono fatte in doppia fase: nella prima si determinano le espropriazioni a favore di uno degli enti previsti dall'articolo 6, quindi successivamente uno di questi enti procede alla quotizzazione ai singoli utenti, a cui l'articolo 12 fa divieto di successive vendite. Quindi si tratta di due